LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2021, n. 16

concernente "Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola"

RELAZIONE TECNICA

La L.P. 16/2021 risponde all'esigenza di riorganizzare la materia dell'agricoltura e di quella biologica in particolare, aggiornando l'impianto normativo provinciale vigente risalente al 2003, nonché di dare spazio alle emergenti esigenze del settore agricolo, attraverso la costituzione e lo sviluppo di soggetti aggregativi rappresentativi del territorio, la valorizzazione di attività e iniziative di promozione, ricerca, sperimentazione e formazione per l'intero settore

Art. 1 – Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 2 – Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: l'attuazione dell'articolo richiede, da parte della competente struttura provinciale, l'adozione di linee guida - in cui fissare gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità per perseguire le finalità della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in coordinamento con gli indirizzi europei, nazionali e con la programmazione provinciale – nonché la relativa attività di monitoraggio. A tali adempimenti si provvederà con il personale a disposizione della struttura.

Art. 3 – Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: l'articolo si limita a prevedere che nel caso di contributi concessi in applicazione della normativa de minimis non venga applicata la percentuale residuale del 50% stabilita dall'articolo 4, fermo restando il limite massimo triennale stabilito dalla normativa europea. Pertanto non introducendo nessun ulteriore canale di finanziamento non comporta maggiori oneri rispetto a quanto già autorizzato in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 4 - Modificazione dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: per tale attività è stata prevista, con riferimento all'anno 2022, una spesa di 100.000 €. Considerato che l'attività è nuova e che anche a livello comunitario è di recente introduzione e che quindi manca un precedente a cui raffrontarsi si è ipotizzato un finanziamento di 2 interventi per un contributo medio di 50.000 euro (totale spesa 100 mila euro).

A tal fine con l'articolo 32, comma 2, della presente legge si è provveduto ad integrare per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si è invece provveduto riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Impatto organizzativo-procedurale: l'attuazione dell'articolo richiede, da parte della competente struttura provinciale, l'adozione di una deliberazione con i criteri per la concessione dei contributi nonché di una determinazione per l'approvazione della modulistica dedicata. A tali adempimenti si provvederà con il personale a disposizione della struttura.

Art. 5 – Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: la spesa per l'acquisto di mangimi biologici è stata stimata nell'importo di 5.000 euro per l'anno 2022, calcolando che il mangime biologico, rispetto a quello tradizionale, ha un costo superiore di circa 0,50 € al chilogrammo e che gli allevamenti ittici in fase di conversione dal sistema tradizionale a quello biologico saranno 1-2 nel corso dell'anno 2022 per un fabbisogno di mangime di circa 6 mila kg per ciascun allevamento.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, si è provveduto integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si è provveduto riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Impatto organizzativo-procedurale: l'attuazione del nuovo comma 3 bis dell'articolo 45 della I.p. sull'agricoltura 2003 richiede, da parte della competente struttura provinciale, l'adozione di una deliberazione con i criteri per la concessione dei contributi relativi a tale articolo. A tali adempimenti si provvederà con il personale a disposizione della struttura.

Art. 6 – Integrazione dell'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: con l'articolo in esame non sono introdotti nuovi canali di finanziamento ma vengono ridefinite le tipologie di spesa ammissibili, fermo restando che tali aiuti saranno concessi nell'ambito del budget già autorizzato in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Impatto organizzativo-procedurale: l'attuazione dell'articolo richiede, da parte della competente struttura provinciale, l'adozione di una deliberazione con i criteri per la concessione dei contributi nonché di una determinazione per l'approvazione della modulistica dedicata. A tali adempimenti si provvederà con il personale a disposizione della struttura.

Art. 7 – Integrazioni dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: il comma 1 non comporta maggiori spese in quanto interviene su un articolo già esistente limitando il periodo di applicazione del sostegno alle spese sostenute per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico ad un massimo di 5 anni. Ciò consente nel tempo un risparmio di spesa.

Il comma 2 introduce la possibilità di concedere un contributo limitato ad un periodo di 4 anni ed a scalare per finanziare le spese sostenute per la costituzione e l'avviamento dei distretti biologici. A tal fine è stato messo a disposizione uno specifico budget di importo pari a 70.000 euro per l'anno 2022, 120.000 euro per l'anno 2023, 170.000 euro per l'anno 2024 e 150.000 per l'anno 2025, quantificato ipotizzando la costituzione di 2 distretti biologici.

Alle maggiori spese si è provveduto integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si è provveduto riducendo gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Impatto organizzativo-procedurale: l'attuazione dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 47 della I.p. 4/2003 richiede, da parte della competente struttura provinciale, l'adozione di una deliberazione con i criteri per la concessione dei contributi nonché di una determinazione per l'approvazione della modulistica dedicata. A tali adempimenti si provvederà con il personale a disposizione della struttura.

Art. 8 – Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: l'attuazione del comma 4.1 dell'art. 48 della I.p. 4/2003 richiede, da parte della Provincia, un impegno rilevante per promuovere la stipulazione di accordi di filiera e di distretto a livello provinciale o interprovinciale, utilizzando il personale a disposizione.

L'attuazione del comma 2 dell'art. 8 richiede la predisposizione di una deliberazione per l'individuazione, la costituzione e lo sviluppo dei distretti del cibo, a cui si farà fronte con il personale a disposizione della struttura provinciale competente.

Art. 9 – Inserimento dell'articolo 49 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: dall'applicazione dell'articolo 9 non derivano maggiori oneri rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale) in quanto con l'articolo viene unicamente introdotto uno strumento volto a organizzare gli interventi già previsti nell'ordinamento provinciale.

Impatto organizzativo-procedurale: l'attuazione del comma 1 dell'art. 49 bis della I.p. 4/2003 richiede, da parte della provincia, un impegno rilevante per promuovere l'organizzazione di AKIS e per valorizzare i rapporti di collaborazione con enti e istituti di ricerca e con gli enti strumentali della PAT (tra cui, in particolare, della Fondazione Edmund Mach), utilizzando il personale a disposizione.

L'attuazione del comma 2 dell'art. 49 bis della I.p. 4/2003 richiede la predisposizione di una deliberazione per stabilire i criteri e le modalità per l'organizzazione degli AKIS, a cui si farà fronte con il personale a disposizione della struttura provinciale competente.

Art. 10 – Integrazione dell'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: l'articolo non determina impatto finanziario in quanto gli eventuali adeguamenti del sistema informativo agricolo provinciale rientrano nelle normali attività programmate nell'ambito del SINET.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 11 – Sostituzione dell'articolo 55 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: la Struttura provinciale competente in materia fitosanitaria svolge sul territorio provinciale le funzioni di servizio fitosanitario regionale previsto dalla normativa statale, utilizzando il personale a propria disposizione nonché avvalendosi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei produttori ortofrutticoli e degli enti di ricerca in materia agricola. Con il personale a disposizione della struttura predispone inoltre la deliberazione per individuare le procedure e le modalità per l'organizzazione delle azioni tecniche, operative ed amministrative per assicurar una risposta immediata in caso di insorgenza di emergenze fitosanitarie. Avvalendosi del proprio personale, la Struttura provinciale competente individua infine le misure, anche di carattere fitosanitario, per contrastare la diffusione sul territorio di organismi nocivi già presenti ma non regolamentati dalla normativa statale o europea, al fine di evitare danni causati da tali organismi.

Art. 12 – Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 13 – Sostituzione dell'articolo 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 14 – Sostituzione dell'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 15 – Inserimento dell'articolo 66 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: dal punto di vista finanziario la promozione di tali attività e iniziative non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto già ad oggi la Provincia sostiene le relative spese con i fondi autorizzati nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo - capitolo 905400 e relativi articoli - previsto in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

Art. 16 – Inserimento dell'articolo 66 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003 Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: Per l'attuazione dell'articolo si richiede, da parte della competente struttura provinciale, la predisposizione di una deliberazione che stabilisca i requisiti, le modalità, gli strumenti, i criteri e le condizioni per la costituzione ed il funzionamento dei distretti biologici, le forme di coordinamento e partecipazione nonché le altre disposizioni attuative. Si richiede inoltre la predisposizione di una deliberazione in cui definire le linee generali dei progetto economico territoriale dei distretti biologici di interesse provinciale. A tale attività si farà fronte con il personale a disposizione della competente struttura provinciale.

E' inoltre necessaria la predisposizione di apposite deliberazioni per riconoscere i distretti biologici di nuova costituzione. Anche per tale adempimento sarà utilizzato il personale a disposizione della competente struttura provinciale.

Art. 17 – Sostituzione dell'articolo 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: la competente struttura provinciale è incaricata della vigilanza sugli organismi di controllo, a cui provvede con il personale a disposizione. Con il medesimo personale si provvederà inoltre alla concessione di deroghe, a richiesta degli interessati, rispetto all'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico o ad altre norme in materia di produzione.

Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 19 – Inserimento dell'articolo 68 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 20 – Sostituzione dell'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 21 – Sostituzione dell'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 22 – Sostituzione dell'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 23 – Inserimento dell'articolo 71 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 24 – Inserimento dell'articolo 71 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 25 – Sostituzione dell'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: la struttura provinciale competente provvederà a predisporre una deliberazione per definire la forma, i contenuti e i requisiti che devono avere le registrazioni, le dichiarazioni, la documentazione e le misure pratiche volte a garantire la conformità delle diverse attività degli operatori biologici, nonché per individuare i casi in cui gli obblighi posti a carico degli operatori possono essere assolti in forma associata. A tali attività si farà fronte con il personale a disposizione della struttura provinciale competente.

Art. 26 – Inserimento dell'articolo 72 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003 Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: la struttura provinciale competente, con il proprio personale, è incaricata dell'assolvimento delle procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste. Alla medesima struttura, sempre utilizzando il personale ad essa assegnato, spetta inoltre di predisporre la deliberazione con la quale fissare i limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in un periodo di cinque anni, nonché di individuare, in un regolamento, le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento sanzionatorio.

Art. 27 – Sostituzione dell'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: la struttura provinciale competente, con il proprio personale, aggiorna costantemente i dati relativi agli operatori biologici e predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno sul sito istituzionale della PAT l'elenco degli operatori iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 28 – Inserimento dell'articolo 74 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003 Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: Si richiede la predisposizione di una deliberazione in cui definire i criteri, le modalità e i requisiti per il riconoscimento – da parte della PAT - delle organizzazioni dei produttori biologici. A tale attività si farà fronte con il personale a disposizione della competente struttura provinciale.

Art. 29 – Inserimento dell'articolo 74 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003 Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: la struttura provinciale competente è incaricata di predisporre una proposta di regolamento attuativo per stabilire le condizioni e le disposizioni organizzative e procedurali per l'applicazione delle norme di produzione biologica e le fattispecie di violazione delle norme a cui applicare l'istituto del temperamento sanzionatorio ed ogni altra disposizione attuativa.

Art. 30 – Abrogazioni

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.

Art. 31 – Disposizioni transitorie

Impatto finanziario: nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale: nessuno.